N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio di base (%)
1	2	3
87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 inclusa:	
	ex B. altri:	
	— Ruote dentate, ottenute per sinterizzazione	20
ex 90.17	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici:	20
	— Siringhe di materie plastiche artificiali	
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:	
	A. Strumenti e apparecchi elettronici:	
	II. altri:	
	ex b) altri:	
	— Regolatori	20
	— Strumenti di controllo e di regolazione utilizzati in sistemi industriali di produzione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica	20
	B. altri:	
	ex II. non nominati:	
	— Regolatori	20

2. Per i fiammiferi della voce n. 36.06 e l'esca della sottovoce 36.08 B della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Comunità, il dazio di base è pari a zero.

Protocollo N. 16

concernente la concessione, da parte della Repubblica portoghese, dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione di talune merci

Le disposizioni previste dall'articolo 197 dell'atto di adesione concernenti il ravvicinamento dei dazi della tariffa doganale portoghese a quelli della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA, nonché quelle previste dall'articolo 190 dell'atto di adesione concernenti l'abolizione progressiva di dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione attuale e il Portogallo non costituiscono un ostacolo al mantenimento, per le sei imprese elencate qui di seguito, delle misure di franchigia doganale all'importazione di beni di investimento, fino alla scadenza degli accordi conclusi tra queste imprese ed il governo portoghese. La data di scadenza e l'importo totale delle spese per detti beni sono indicati nell'allegato del presente protocollo. Un elenco dei prodotti che fruiscono di questa franchigia sarà stabilito dalla Commissione dal momento dell'adesione. La Repubblica portoghese fornisce alla Commissione tutte le informazioni necessarie a tale scopo.

— Isopor — Companhia Portuguesa de Isocianetos, Lda,
— Renault Portuguesa — Sociedade Comercial e Industrial, Lda,
— Dea Portuguesa — Sociedade de Equipamentos Automóveis, Lda,
— Somincor — Sociedade Mineira Neves-Corvo, Lda,
— Texas Instruments,
— Funfrap — Sociedade de Fundição Franco-Portuguesa, Sarl.

ALLEGATO

	Data limite del contratto	Importo totale delle spese per beni d'investimento
Isopor — Companhia Portuguesa de Isocianetos, Lda	25 luglio 1990	37 000 000 dollari US
Renault portuguesa — Sociedade Comercial e Industrial, Lda	13 febbraio 1990	9 000 000 000 escudos (1978)
Dea portuguesa — Sociedade de Equipamentos Automóveis, Lda	28 luglio 1991	35 000 000 franchi francesi
Somincor — Sociedade Mineira Neves-Corvo, Lda	31 dicembre 1989	13 000 000 000 escudos
Texas Instruments	31 dicembre 1993	30 000 000 dollari US
Funfrap — Sociedade de Fundição Franco-Portuguesa, Sarl	30 novembre 1993	2 300 000 000 escudos

Protocollo N. 17

concernente gli scambi di prodotti tessili tra il Portogallo e gli altri stati membri della Comunità

Articolo 1

1. Alle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, la Repubblica portoghese controlla fino al 31 dicembre 1988 le esportazioni negli stati membri attuali e fino al 31 dicembre 1989 le esportazioni in Spagna dei prodotti enumerati nell'elenco figurante all'allegato A del presente protocollo, in base ai quantitativi indicati in detto elenco.

2. Su richiesta di uno stato membro che consideri che la situazione lo giustifica, la Commissione proroga di un anno l'applicazione del paragrafo 1 in base ai quantitativi indicati per il 1989 nello stesso elenco.

3. Le reimportazioni negli stati membri attuali di prodotti tessili dopo perfezionamento in Portogallo, effettuate alle condizioni e in base ai quantitativi indicati nell'allegato B, non sono imputate sui quantitativi di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

La Comunità e la Repubblica portoghese stabiliscono, per la durata d'applicazione dell'articolo 1, una cooperazione amministrativa secondo le condizioni definite nell'allegato C.

Articolo 3

La Repubblica portoghese prende le misure appropriate per assicurare il rispetto dei quantitativi di cui all'articolo 1 nonché le misure di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Previa notifica alla Commissione, la Repubblica portoghese può applicare le disposizioni di flessibilità previste all'allegato D alle proprie esportazioni negli stati membri attuali dei prodotti enumerati nell'elenco figurante nell'allegato A.

Articolo 5

Qualora la situazione lo richieda la Commissione e le competenti autorità della Repubblica portoghese procedono alle consultazioni appropriate in modo da evitare l'apparizione di situazioni che rendano necessario il ricorso a misure di salvaguardia.

Articolo 6

Qualora la situazione lo richieda, in particolare in base all'evoluzione del consumo ed alla progressione delle importazioni in Portogallo di prodotti tessili provenienti da uno o più altri stati membri, la Commissione e le competenti autorità della Repubblica portoghese si consultano, su richiesta della Repubblica portoghese, al fine di ricercare soluzioni appropriate per evitare il ricorso a misure di salvaguardia.

Articolo 7

Qualora siano raggiunti i quantitativi indicati nell'allegato A del presente protocollo, la Commissione fissa, su richiesta dello stato membro interessato e secondo la procedura d'urgenza prevista all'articolo 379, paragrafo 2 dell'atto di adesione, le misure di salvaguardia da essa ritenute necessarie.